

**STATUTO della Società Consortile
"GAL DELLA PESCA DEL SUD EST SICILIA"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FUNZIONI - SCOPI

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita tra Enti pubblici e privati ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 del cc e seguenti del Codice Civile, la Società Consortile a responsabilità limitata denominata "**GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA PESCA DEL SUD EST SICILIA**", in forma abbreviata "**G.A.L PESCA DEL SUD EST SICILIA**", nel seguito indicata semplicemente con il termine "Società Consortile".

ART. 2

SEDE

La Società Consortile ha sede legale in in via al n. presso

All'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La Società Consortile, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire (e, altresì, modificare o sopprimere) altrove uffici amministrativi, filiali, succursali, recapiti, agenzie, dipendenze, sedi operative o unità locali comunque denominate.

Spetta ai soci deliberare l'istituzione (e, altresì, modificare o sopprimere) di sedi secondarie, nonché di trasferire la sede sociale in altro luogo, purché la sede sociale o quella secondaria siano situate nel territorio regionale.

ART. 3

DURATA

La durata della **Società Consortile** è fissata fino al 31/12/2050, e comunque almeno fino alla completa attuazione della Strategia di Sviluppo Locale e salvo proroghe deliberate dall'Assemblea dei soci a norma di legge.

ART. 4

OGGETTO E SCOPI

La società ha finalità consortile.

La Società Consortile persegue lo scopo di realizzare tutte le azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo socio-economico sostenibile e territoriale nelle zone coinvolte nella Strategia di Sviluppo Locale, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati, con le seguenti finalità:

- Consentire la crescita di un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo sostenibile di comunità di pesca e acquacoltura;
- Garantire che le comunità nelle zone di pesca e acquacoltura sfruttino più efficacemente e traggano vantaggio dalle opportunità offerte dall'economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali;
- Promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, rafforzando il dialogo tra società civile e istituzioni locali;
- Mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone e aggiungere valori ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione e la ristrutturazione economica e sociale nelle zone che devono affrontare problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca;
- Promuovere la qualità dell'ambiente costiero;
- Promuovere la cooperazione interregionale, nazionale e transnazionale tra le zone di pesca con l'obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche;
- rafforzare la competitività delle zone di pesca, e favorire la diversificazione delle attività mediante la promozione delle pluriattività dei pescatori, sostenendo le infrastrutture ed i servizi per la piccola pesca ed il turismo;
- Valorizzare le risorse naturali, culturali, le tradizioni popolari e marinare e gli antichi mestieri dell'area di riferimento,
- Valorizzare e commercializzare i prodotti locali e della pesca;
- Favorire l'accesso a nuovi mercati e a nuove forme di commercializzazione;

- Utilizzare nuove tecnologie per aumentare la competitività dei prodotti e servizi dei territori coinvolti nella SSL;
- Promuovere la nascita di nuovi prodotti, processi e servizi che includono specificità locali, nonché sistemi integrati per lo sfruttamento ecosostenibile delle risorse alieutiche e naturali dei territori coinvolti nella SSL;
- Svolgere attività di orientamento e formazione professionale;
- Promuovere lo sviluppo turistico dei territori coinvolti nella SSL;
- Organizzare attività turistiche, sportive e per il tempo libero in genere;
- Sostenere le piccole e medie imprese, l'artigianato e i prodotti locali;
- Promuovere ed offrire servizi di consulenza e assistenza alle imprese attraverso analisi di mercato, ricerche, realizzazione di studi e progetti di fattibilità, elaborazioni di piani finanziari e servizi per la valutazione tecnica ed economica delle iniziative;
- Orientare e assistere le piccole e medie imprese nell'individuazione e utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari;
- Stipulare convenzioni a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, per la gestione di sovvenzioni destinate a cofinanziare iniziative produttive nel contesto di riferimento della SSL nonché fornire servizi alle imprese;
- Organizzare, promuovere e fornire adeguata assistenza per la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere, mostre e mercati, all'estero e in Italia;
- Promuovere attività di diffusione delle iniziative attraverso adeguati convegni, discussioni e approfondimenti della SSL;
- Fornire servizi e assistenza agli Enti locali e alle pubbliche amministrazioni;
- Realizzazione di sportelli per orientare, consigliare e sostenere i giovani, le donne e le fasce sociali svantaggiate che desiderino avviare un'attività e fornire assistenza per l'individuazione e utilizzazione dei finanziamenti e dei contributi locali, regionali, nazionali e comunitari;

- Promuovere attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione locale, di enti pubblici e piccole e medie imprese, sulle strategie di sviluppo previste e adottate nella Strategia di Sviluppo Locale.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, La Società Consortile potrà compiere direttamente o tramite terzi qualsiasi operazione industriale, commerciale, immobiliare e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché stipulare accordi, assumere partecipazioni ed interessenze in società che perseguono scopi sociali analoghi ed affini agli scopi della **Società Consortile**, aderire alla costituzione di nuove società o società esistenti con altre imprese operanti nello stesso settore.

La Società Consortile potrà, inoltre, partecipare ad altre politiche, programmi e azioni di sviluppo regionali, nazionali e comunitari, ed in particolare, senza che l'elenco costituisca limitazione, a valere dei seguenti fondi strutturali o programmi comunitari:

- Fondo Sociale Europeo (FSE);
- Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA);
- Programmi di cooperazione quali il Programma INTERREG V-A Italia-Malta, ENPI CBC MED - Bacino del Mediterraneo.

Conclusa l'attuazione della sopracitata SSL, La Società Consortile potrà continuare ad operare quale "gruppo di azione locale per la pesca" anche nel prossimo periodo di programmazione, candidandosi ad attuare opportune strategie di sviluppo territoriale di tipo partecipativo nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA), e parimente nei periodi successivi; La Società Consortile potrà comunque proseguire la propria attività a sostegno delle zone di pesca nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, attraverso l'impiego di risorse proprie o messe a disposizione da altri soggetti pubblici e/o privati.

ART. 5

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

Società Consortile assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di "Gruppo di Azione Locale della Pesca" finalizzato all'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL).

La Società Consortile opera nell'ambito del territorio dei comuni aderenti al Gruppo di Azione Locale "GAL DELLA PESCA DEL SUD-EST SICILIA".

La Società Consortile indirizza le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo sostenibile e socio-economico delle zone di pesca, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale.

Essa opera in particolare, senza che l'elenco costituisca limitazione, nei seguenti ambiti:

- a) Valorizzazione e crescita di un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo sostenibile di comunità di pesca e acquacoltura;
- b) Superamento dei modelli tradizionali e promuovendo le catene di valore nei sistemi agroalimentari e filiere sostenibili;
- c) sensibilizzazione delle comunità locali per la riduzione dei consumi energetici lungo tutta la filiera (dai pescherecci ai porti) e quelle riferite allo sviluppo di nuove opportunità economiche derivanti dalla lotta ai cambiamenti climatici (ad es. biomassa blu);
- d) salvaguardia delle risorse acquatiche e della biodiversità - incluso il contributo alla riduzione dei rifiuti marini e alla promozione dell'economia circolare nelle attività di pesca e acquacoltura e gestione delle aree marine protette, ad es. cercando di facilitare la collaborazione tra entroterra e aree costiere per garantire il buono stato;
- e) turismo sostenibile ed eco-turismo, incentivando una migliore integrazione e coesistenza tra questo settore e le attività di pesca e acquacoltura - sempre nell'ottica della massima sostenibilità - contribuendo significativamente come fonte aggiuntiva al reddito degli operatori;
- f) innovazione e ricerca per favorire la diffusione di conoscenza, la raccolta di dati e informazioni, sperimentare azioni pilota, promuovere innovazioni di processo e prodotto a supporto delle attività di pesca e acquacoltura, sviluppare nuovi sbocchi di mercato, trasferire e testare innovazioni tecnologiche;
- g) favorire il ricambio generazionale, l'imprenditorialità, la formazione, la

diversificazione delle attività, l'inclusione sociale, promuovendo l'attrattività di queste professioni verso giovani, donne e migranti come fattore determinante per contrastare l'invecchiamento della forza lavoro, la dispersione delle conoscenze e lo spopolamento delle aree costiere;

- h) Animazione e promozione dello sviluppo costiero;
- i) Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti ittici ed agroalimentari tipici locali;
- j) Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;
- k) Consulenze e ricerche in campo socio-economico, architettonico, storico-artistico, territoriale e ambientale.

TITOLO II

I SOCI

ART. 6

SOCI

Possono aderire alla Società Consortile soggetti pubblici e privati, Enti Locali, Università, Istituti di Ricerca e Formazione, Enti Pubblici di interesse economico e territoriale, Istituti di credito, imprese, associazione di persone e di capitali, cooperative, consorzi, associazioni professionali e di categoria, associazioni riconosciute, liberi professionisti, che possano partecipare o contribuire utilmente al raggiungimento degli scopi sociali.

I Soci sottoscrittori dell'atto costitutivo assumono la qualità di Soci Fondatori.

Ciascun socio si impegna a concorrere alle attività della Società Consortile e a sostenere, per le proprie possibilità, programmi e progetti, ad effettuare le prestazioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dello Statuto, nonché dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali competenti.

Al fine di garantire l'espressione equilibrata dei vari attori socioeconomici del territorio, conformemente ai principi che presiedono l'attuazione del Reg. UE n. 2021/1060 art. 8, la compagine sociale è costituita da Soci appartenenti ai seguenti Ambiti:

- Ambiente;
- Turismo;
- Settore produttivo (imprese);

- Governance;
- Ricerca e Innovazione;
- Formazione;
- Inclusione sociale.

I soggetti privati che intendono partecipare alla Società Consortile dovranno essere normalmente costituiti per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata; i loro legali rappresentanti o titolari non possono essere interdetti, inabilitati, falliti, ancorché riabilitati.

Le imprese, individuali o collettive, devono comunque essere iscritte al Registro delle imprese presso i competenti uffici delle C.C.I.A.A.

Sono esclusi dalla Società Consortile i soggetti sottoposti a procedure concorsuali o di scioglimento o gli enti non formalmente costituiti.

Ciascun soggetto, pubblico o privato, può aderire al partenariato in qualità di socio, se apporta del capitale sociale, o di partner, nel seguito indicati semplicemente con il termine "soci". In ogni caso, sia i partner che i soci possono essere componenti dell'organo decisionale del GAL DELLA PESCA.

Il numero dei soci è illimitato.

L'ammissione di nuovi soci è fatta dietro richiesta sottoscritta dall'interessato, nella quale dichiara di obbligarsi all'osservanza delle disposizioni contenute nello statuto, nel regolamento interno e nelle deliberazioni già adottate dagli organi sociali.

Le indicazioni da riportare nella domanda di ammissione e l'elenco dei relativi allegati a corredo della stessa sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione a seconda della natura giuridica del soggetto richiedente. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza e deve essere presentata direttamente presso la sede sociale ovvero spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza.

Ogni Socio si impegna:

- A farsi promotore di idee, progetti e proposte innovative finalizzati allo sviluppo economico, culturale e sociale dell'area geografica di operatività della Società Consortile;
- A collaborare con la Società Consortile per il perseguimento e la realizzazione delle finalità statutarie;
- Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi societari.

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- Che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea nei casi in cui il socio:

- Non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- Che non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto e nei Regolamenti, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- Che senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo.

Le deliberazioni prese in materia di recesso e di esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. (pec?)

I soggetti che abbiano receduto, o siano esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Società Consortile non possono riprendere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Società Consortile.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società Consortile è quello risultante dal Libro dei soci.

Alla Società Consortile devono essere comunicati a cura dei soci l'indirizzo, il numero di telefono, ~~telefax~~ e l'indirizzo e-mail e/o indirizzo di posta elettronica certificata.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni relative al domicilio e al nome del legale rappresentante deve essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo; resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

TITOLO III

CAPITALE

ART. 7

CAPITALE DELLA SOCIETA' CONSORTILE

Il Capitale sociale della Società Consortile è costituito in euro (Euro) ripartito in quote, ai sensi di legge.

Il capitale sociale è costituito:

- dalle quote societarie di adesione dei Soci Fondatori;
- dai contributi di persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati;
- dai contributi dello Stato, della Regione, degli Enti locali o di altri enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di attività, azioni, progetti, piani o programmi conformi agli scopi sociali;
- dalle quote societarie di adesione dei nuovi soci;
- dalle quote annuali (qualora l'Assemblea ne deliberi la necessità) che i soci sono eventualmente chiamati a versare, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e approvata dall'Assemblea, sulla base del fabbisogno finanziario di gestione della Società Consortile;
- dai beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- da eventuali contributi straordinari, quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità per la realizzazione degli scopi sociali, previo parere favorevole dell'Assemblea dei soci;
- dagli utili derivanti dall'organizzazione e gestione delle attività;
- da ogni altra eventuale entrata collegata con le attività della Società Consortile.

Il capitale sociale della Società Consortile sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali comprese quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Società Consortile, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

I soci devono garantire, ove il consiglio di amministrazione lo valuti necessario, anche per il tramite di terzi costituitisi fidejussori nel loro interesse, in proporzione alla quota da ciascuno posseduta, l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società consortile, nei confronti di terzi, per l'attuazione dell'oggetto sociale.

L'inosservanza di questo obbligo determina la decadenza del socio consorziato dal suo ruolo.

ART. 8

PRELAZIONE

I soci vantano il diritto di prelazione nell'acquisto della quota o della parte di quota che un altro socio voglia cedere.

Se non lo esercitano, le quote, con gli inerenti obblighi, possono essere alienate a terzi solo con il consenso motivato del Consiglio di Amministrazione, consenso che può non essere prestato solo se il potenziale acquirente non possieda la capacità economica necessaria a realizzare i programmi della società.

Se il diritto è esercitato, il prezzo delle quote è determinato in base al valore patrimoniale netto della società, quale risulti dall'ultimo bilancio di esercizio della stessa, con espressa esclusione del valore dell'avviamento.

ART. 9

OBBLIGHI DEI SOCI

Ogni socio, ex art. 2603, n. 3, c.c., deve mettere a disposizione della società consortile, in proporzione della quota posseduta, secondo modalità e termini stabiliti eventualmente in apposite delibere o regolamenti approvati

dal Consiglio di Amministrazione, le risorse di qualsivoglia natura necessarie alla gestione e mirate al conseguimento dell'oggetto sociale.

I soci devono, inoltre:

- provvedere, nelle modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, a far fronte ai costi di funzionamento e di esecuzione dei lavori rientranti nell'oggetto sociale in proporzione alle quote da ciascuno

possedute;

- rifondere, sempre proporzionalmente alla propria quota di partecipazione, le somme eventualmente corrisposte da uno degli altri soci a fronte dell'attivazione delle garanzie di cui al precedente articolo 7 di questo statuto;

- rifondere alla società stessa, nei termini e con le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione, i costi da questa sostenuti per loro conto.

A tali fini, il regolamento finanziario dei rimborsi avverrà entro trenta giorni dalla data di inoltro della richiesta da parte del socio o dei soci interessati, corredata da idonea documentazione.

ART. 10

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO IV **ORGANI DELLA SOCIETÀ CONSORTILE**

Sono organi della Società Consortile:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Comitato tecnico Scientifico/Comitato Esecutivo (qualora nominato);
- Il Presidente;
- Il Collegio dei revisori (se nominato, nel qual caso si farà riferimento al C.C.).

ART. 11 **ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti.

I Soci partecipano alle assemblee a mezzo dei propri legali rappresentanti o di terzi, questi ultimi espressamente muniti di delega scritta rilasciata ai sensi del combinato disposto degli art. 2479 bis, co. 2, e dell'art. 2372 del codice civile.

Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i Soci in regola con il pagamento della quota sociale e della eventuale quota annuale.

L'assemblea che approva il bilancio è convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio può, con decisione motivata da particolari esigenze riguardanti l'oggetto o la struttura della società, deliberare che la convocazione avvenga entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

ART. 12 **ASSEMBLEE IN SEDUTA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea delibera in seduta ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale ma sempre in territorio della Repubblica italiana.

La convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo della prima convocazione, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare al domicilio del socio. Nello stesso avviso può essere indicato anche giorno, data, ora e luogo della seconda convocazione, nel caso in cui la prima non raggiunga il quorum necessario per poter validamente deliberare, che deve essere fissata in giorno diverso da quello della prima.

In caso di urgenza può essere dato avviso della convocazione mediante posta elettronica certificata, ~~telegramma o e-mail~~, da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Saranno comunque valide le assemblee anche non precedute da formale convocazione, quando siano presenti o informati tutti i soci e sindaci, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti proposti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Se sono rispettate queste condizioni, l'assemblea è tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario, per permettere la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il domicilio di soci, amministratori e sindaci, se nominati, è quello risultante dai libri sociali.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- Approva la Strategia di Sviluppo Locale per il periodo di programmazione del FEAMPA, quale programma pluriennale dell'associazione;
- Approva le modifiche sostanziali che eventualmente dovessero essere ritenute necessarie per portare a compimento la Strategia di Sviluppo Locale;
- Approva il bilancio consuntivo annuale;
- Approva i regolamenti previsti dallo statuto;
- Approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la misura delle quote annuali che i Soci sono eventualmente chiamati a versare, in relazione al fabbisogno finanziario di gestione della Società Consortile;

- Approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la misura delle quote di adesione dei nuovi Soci;
- Elege i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Determina gli eventuali gettoni di presenza ed il rimborso spese per il Consiglio di Amministrazione e del Segretario eventualmente nominato, in considerazione del patrimonio sociale e delle (reali e previste) entrate della Società;
- Delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- Delibera eventuali modifiche dello statuto;
- Delibera l'eventuale scioglimento anticipato o la proroga della durata della Società, stabilendone le procedure o le modalità di liquidazione.

I quorum di deliberazione sono indicati al successivo Art. 12.

ART. 13

ORGANI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, dal Vice Presidente, a meno che l'Assemblea non delibera diversamente scegliendo a maggioranza tra i Soci intervenuti.

L'Assemblea nomina eventualmente un segretario, anche non socio, e chiede l'intervento di Notaio nei casi di legge, per la redazione del verbale.

ART. 12

DELIBERAZIONI

L'Assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata la maggioranza dei Soci che hanno diritto di intervenire all'assemblea.

L'Assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero di presenti aventi diritto ad intervenire.

L'Assemblea in seduta straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto ad intervenire.

L'Assemblea in seduta straordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione quando sono presenti o

rappresentati almeno il 50% dei Soci aventi diritto ad intervenire.

Ai fini delle votazioni in seno all'Assemblea, ogni Socio, in regola con i versamenti previsti, avrà diritto ad un unico voto.

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Dal verbale devono risultare: la data dell'Assemblea; anche per allegato, l'identità dei partecipanti e l'ente rappresentato da ciascuno; gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente; le modalità e il risultato delle votazioni. Il verbale deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci.

ART. 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre consiglieri sino ad un massimo di undici consiglieri, nel rispetto dei limiti e delle percentuali stabilite dal bando in riferimento agli Ambiti o categorie rappresentate; tale numero è stabilito dall'Assemblea dei soci.

Eccetto che per i primi componenti dell'organo amministrativo, che sono nominati nell'atto costitutivo, l'elezione dei Consiglieri avviene nella successiva Assemblea generale su proposta degli stessi Soci.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre (3) anni e possono essere rieletti.

In caso di cessazione della carica di uno o più consiglieri prima della scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio provvede alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Qualora il numero di consiglieri si riduca a meno di 2/3, l'intero Consiglio di Amministrazione è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente, che non possono

appartenere alla medesima categoria (o Ambito) di cui all'articolo 6 del presente statuto.

La prima nomina è effettuata in sede di costituzione ed è indicata nell'atto costitutivo.

La loro durata in carica è pari a quello del Consiglio stesso e il loro mandato è rinnovabile.

Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio della buona amministrazione.

È fatto divieto ai componenti privati del Consiglio di Amministrazione di essere destinatari ultimi degli interventi previsti dalla Strategia di Sviluppo Locale che prevedano l'attivazione di procedure di evidenza pubblica.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione soggetti che siano stati condannati con sentenza di primo grado, confermata in appello, per reati contro la Pubblica Amministrazione; rinviati a giudizio per associazione a delinquere con l'aggravante della natura mafiosa.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che ci sia materia da deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.

In caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato da un quinto degli amministratori.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata ~~e/o fax~~ e/o posta elettronica anche certificata, da inviarsi non meno di cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi urgenti, a mezzo ~~nesso, fax, telegramma~~ e posta elettronica anche certificata, almeno due (2) giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti.

A parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la durata e la gestione della Società Consortile.

Il Consiglio di Amministrazione sarà coadiuvato da una struttura tecnico-amministrativa per lo svolgimento delle sue funzioni.

In particolare sono individuate le figure previste nell'Avviso pubblico approvato con DDG n. 528/Pesca del 03/08/2023:

- un Direttore con funzioni di Direzione e Controllo dei progetti di cui alla SSL e della Società e di vigilanza sul rispetto della normativa, tempo per tempo vigente, in

merito alla regolarità delle operazioni svolte dalla società;

- un Coordinatore Tecnico che darà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione assicurando il coordinamento della SSL e della Società;

- un Responsabile Amministrativo-Finanziario che curerà tutti gli aspetti amministrativi e finanziari connessi all'attuazione della SSL, in relazione al Piano finanziario e alle disponibilità derivanti da eventuali altri progetti che dovessero essere finanziati al GAL DELLA PESCA;

- un Responsabile delle attività di Animazione e Promozione che curerà tutti gli aspetti connessi al coinvolgimento attivo delle comunità locali, alle azioni di comunicazione e informazione della SSL.

Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- Eleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

- Redigere il Bilancio preventivo e il Bilancio Consuntivo;

- Compilare i regolamenti interni;

- La ratifica della struttura tecnico-amministrativa e la determinazione del compenso per la gestione delle attività della Società (funzioni e competenze della struttura tecnico-amministrativa saranno disciplinate da apposito regolamento interno);

- Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, vendere e acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni eventuale operazione presso istituti di credito, aprire, utilizzare ed estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedente tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

- Deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento di credito o di qualsiasi altra anticipazione finanziaria;

- Conferire procure speciali;

- Deliberare sull'ammissione di nuovi Soci, sul recesso e l'esclusione e sottoporle alla ratifica dell'Assemblea;
- Compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge e del presente statuto, siano riservati all'Assemblea e all'autorità governativa;
- Vigilare sulla regolare esecuzione del presente statuto assicurando la partecipazione attiva di tutti i Soci;
- Tenere i rapporti interni ed esterni alla rete del GAL DELLA PESCA nonché l'assunzione di iniziative e provvedimenti necessari per il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico-Scientifico/Comitato Esecutivo che agisce per delega dello stesso e ne determina le competenze e le attribuzioni.

Il domicilio dei consiglieri, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

ART. 14

IL PRESIDENTE

I compiti del Presidente sono:

- a) Compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto del riparto di attribuzioni tra gli organi sociali, secondo quanto previsto dal presente statuto;
- b) Presiedere alle riunioni dell'Assemblea, verificarne la regolarità della costituzione, accertarne l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento, accertare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) Convocare l'Assemblea dei Soci;
- d) Interagire con la struttura tecnica operativa;
- e) Rappresentare legalmente la Società Consortile (e il gruppo di azione locale della Pesca) di fronte ai terzi;
- f) Incassare e pagare somme per qualsiasi importo e di rilasciare quietanze liberatorie;
- g) Aprire e gestire conti correnti bancari e postali, anche con facoltà di operare allo scoperto, depositando la propria firma di traenza;
- h) Coordinare il bilancio consuntivo generale, da far approvare al Consiglio di Amministrazione;
- i) Nominare il personale necessario al funzionamento della struttura tecnico - operativa e degli uffici ai sensi di quanto deciso in sede di deliberazione

del Consiglio di Amministrazione in merito all'argomento e in funzione a quanto stabilito nel regolamento attuativo;

- j) Firmare i contratti, gli affidamenti e gli altri atti della Società;
- k) Curare l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
- l) Promuove le azioni e i ricorsi aventi carattere di urgenza sottoponendoli successivamente alla ratifica del Consiglio di Amministrazione. Egli è inoltre responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dall'organo decisionale, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività della Società;
- m) Revocare le deleghe concesse.

Il mandato del Presidente è rinnovabile.

In caso di assenza o impedimento o decadenza il Presidente verrà sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente in caso di assenza, impedimento o decadenza di entrambi vengono sostituiti dal membro dell'Organo decisionale più anziano d'età.

ART. 15

STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA

La struttura tecnica è costituita dalle figure professionali del Direttore, del Coordinatore Tecnico, del Responsabile amministrativo-finanziario (in sigla, RAF) e del Responsabile delle attività di animazione e promozione (nel proseguo più semplicemente chiamato ANIMATORE), già individuate dal partenariato del GAL PESCA in fase di presentazione della SSL e in sede di candidatura.

Le funzioni e attribuzioni del Direttore, del Coordinatore Tecnico, del RAF e dell'Animatore, potranno essere ulteriormente specificate nei regolamenti interni, fermo restando che ulteriori competenze possano derivare da documenti, dispositivi e manuali operativi di attuazione del FEAMPA PO 2021-2027.

L'Organo decisionale del GAL PESCA dovrà monitorare sull'attività del Direttore, Coordinatore Tecnico, del Responsabile Amministrativo-Finanziario e dell'Animatore, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli interventi nei modi e nei tempi previsti dalla SSL.

Il GAL PESCA potrà incaricare altro personale selezionato mediante procedura di evidenza pubblica nel rispetto dei principi del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché alle altre normative vigenti, per le seguenti attività:

- supporti amministrativi e di gestione finanziaria delle attività svolte direttamente dal GAL PESCA e

dai beneficiari finali degli interventi messi a bando;

- segreteria operativa e servizi di contabilità;
- supporto tecnico giuridico ed economico per la fase di valutazione dei progetti afferenti ai bandi emanati dal GAL PESCA;
- supporto tecnico per la fase di revisione dell'attività amministrativa in ottemperanza all'obbligo della separazione delle funzioni;
- altro tipo di supporto ritenuto necessario per la gestione degli interventi realizzati in attuazione della SSL e in ottemperanza alle procedure individuate dall'O.I. (Dipartimento della Pesca Mediterranea) nei propri manuali attuativi.

ART. 16

CONFLITTO DI INTERESSI

Il consigliere che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha interessi in conflitto con quello del G.A.L. Pesca, deve darne notizia agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

L'incarico di Direttore, Coordinatore Tecnico, Responsabile Amministrativo-Finanziario e Animatore, è del tutto incompatibile con qualsiasi attività che possa comportare conflitti con tale funzioni.

La presenza di eventuali conflitti dovrà essere verificata prima della sottoscrizione dei contratti.

In tutti i casi si fa riferimento a quanto previsto nella S.S.L. e nell'Avviso pubblico approvato con DDG n. 528/Pesca del 03/08/2023.

ART. 17

COLLEGIO DEI REVISORI

In presenza dei presupposti di legge o su decisione dell'assemblea, è istituito un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di presidente e due supplenti.

Al collegio sindacale, se nominato, compete, sia il controllo sulla legalità della amministrazione, sia quello contabile.

L'assemblea stabilisce l'entità dell'emolumento annuo da attribuire ai sindaci effettivi ed al presidente del collegio.

Il collegio resta in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili senza limite di volte.

E' possibile che le riunioni del collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Assicurate dette condizioni, la riunione, se almeno uno dei sindaci effettivi si trova presso la sede sociale o gli uffici della società, si considera ivi tenuta; altrimenti si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente

del Collegio, per la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

TITOLO V

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ CONSORTILE

ART. 18

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società consortile si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge o dallo statuto, o per volontà dei soci manifestata in assemblea.

In tale ultimo caso l'assemblea, con la maggioranza di legge, provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Si applicano le norme di cui agli artt. 2448 ss. c.c.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 19

CLAUSOLA FINALE

Al fine di prevenire rischi di infiltrazioni mafiose la società espleta l'attività di competenza in materia di appalti forniture e servizi nel rispetto del DL 163/2006 e s.m.i. e nel rispetto del Protocollo di Legalità della Regione Siciliana del 12/07/2005.

Tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente statuto, è regolato dalle norme del codice civile e delle leggi speciali dettate in materia di società a responsabilità limitata e di società consortili.

Si applicano inoltre tutte le norme previste dal nell'Avviso pubblico approvato con DDG n. 528/Pesca del 03/08/2023 finalizzato alla presentazione di manifestazioni di interesse per partecipare alla selezione di Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (CLLD), ai sensi degli articoli 31-34 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e degli articoli 29-30 del Reg. (UE) n. 1139/2021.

